

CORTE FEDERALE D'APPELLO
DECISIONE N. 2/2020

Il giorno 22 luglio 2020 presso la sede della Federazione Italiana Hockey in Roma, Viale Tiziano 74, la Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Maria Grazia Martinelli – Presidente f.f.

Avv. Roberto Catucci – Componente

Avv. Achille Reali – Componente

Avv. Ersilia Sibilio – Componente

Avv. Fabio Ramacci – Componente (supplente)

all'esito della Camera di Consiglio così ha deciso

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclamo presentato a mezzo pec del 17 luglio 2020, la A.S.D. H.C. OSTIA, in persona del presidente e legale rappresentante Dott. Andrea Meola ha impugnato la decisione del Tribunale Federale n. 10 del 14.7.2020, pubblicata il successivo 15 luglio 2020 sul sito ufficiale della Federazione e comunicata in pari data, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal sodalizio medesimo volto ad impugnare la 'tabella voti' relativa alla XXVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, pubblicata sul sito federale, nella quale alla A.S.D. oggi reclamante non veniva attribuito alcun voto. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso era stato tempestivamente proposto ma non risultava sottoscritto dal legale rappresentante per questo motivo lo ha dichiarato inammissibile. La A.S.D. HC OSTIA, con il reclamo ha ammesso la non sottoscrizione del ricorso, evidenziando però che sullo stesso era comunque riportata in calce la dicitura 'firma del Presidente Andrea Meola' ed ha insistito, nel merito per l'assegnazione del diritto di voto alla prossima Assemblea Nazionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione del Tribunale Federale deve essere confermata.

La circostanza censurata dal Tribunale Federale, peraltro riconosciuta dallo stesso reclamante, è in palese violazione di quanto espressamente previsto dal "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Coni il 2 luglio 2020, con il quale viene stabilito che *"il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliata ricorrente...deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione"*. Tale mancanza, unitamente alla circostanza che il ricorso è stato inviato da



una pec non riconducibile ufficialmente alla ASD reclamante, è dirimente nel rendere il ricorso stesso inammissibile.

Non è infatti possibile nel caso *de quo*, ritenere che l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo per cui è prefissato, non essendo l'indirizzo pec da cui è stato inviato il ricorso, riconducibile alla persona che ne appare l'autore.

Del resto così si è espressa la giurisprudenza di legittimità in materia (*cfr.* per tutte Cass.n.11793 del 2018).

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello

- Visti gli artt. 17 e ss. dello Statuto FIH.

- Visto il Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive emanato dalla Giunta Nazionale CONI del 2 luglio 2020 rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. H.C. OSTIA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 22 luglio 2020

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente f.f.:

Avv. Maria Grazia Martinelli

I Componenti:

Avv. Roberto Catucci

Avv. Achille Reali

Avv. Ersilia Sibilio

Avv. Fabio Ramacci (supplente)

